



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/07/2009

=====

ADDI' 06/07/2009 NELLA SEDUTE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTECINO	Esterino	Prosciutto	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPORELLI	Anna Sapore	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Liberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - COPPORELLI - COSTA - DE ANGELIS - DI CARLO - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 817

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disretti logistico ambientale".



517 - 6 LUG. 2009 *MS*



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: *"Distretti logistico ambientali"*

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente la "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il VI Programma d'Azione Ambientale 2001-2010 della Comunità Europea;
- VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "norme in materia ambientale";
- VISTA** la Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 "Approvazione Piano di Gestione dei Rifiuti della regione Lazio";
- PRESO ATTO** della necessità di promuovere ed incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti attraverso l'introduzione di sistemi di gestione ambientale all'interno dei processi industriali e dei servizi, e di promuovere ulteriormente, all'interno del territorio regionale, la valorizzazione del rifiuto prodotto attraverso il recupero di materia ed energia;
- CONSIDERATA** l'opportunità di prevedere l'individuazione di distretti logistico ambientali, ovvero di aree geografiche circoscritte contraddistinte dalla presenza di sistemi produttivi locali a vocazione industriale e commerciale, che presentino una comune matrice tecnologica, organizzativa e culturale e problematiche ambientali omogenee, prevedendo tra l'altro l'approvazione da parte della Regione della



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

517 - 6 LUG. 2009 *PR*

programmazione di distretto, il finanziamento di progetti di innovazione e sviluppo elaborati attraverso strumenti di programmazione negoziata e la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti connessi alla gestione dei distretti;

VISTO il testo della proposta di legge regionale "Distretti logistico-ambientali" trasmesso dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 60258 del 12/5/2009 alla Direzione Energia e Rifiuti e formulato in collaborazione dalle medesime Direzioni, così come previsto dall'art. 65 del Regolamento regionale n. 1/2002;

VISTA la relazione illustrativa del Presidente;


CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali.

All'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente accolte:

di adottare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "*Distretti logistico ambientale*" che consta di n. 8 articoli e di una relazione illustrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martazzo
Pietro Martazzo

ALLEG. alla DELIB. N. 517
- 6 LUG. 2009
DEL

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISTRETTI LOGISTICO-AMBIENTALI”

Pietro Marrazzo
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



B
A. MGP

Art. 1


(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di ambiente e in coerenza con legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche e, in particolare, con l'articolo 3 della stessa, con la presente legge disciplina le modalità di individuazione dei distretti logistico-ambientali di cui all'articolo 2, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico e delle necessità di smaltimento dei rifiuti nonché le modalità di finanziamento dei progetti di innovazione e sviluppo di cui all'articolo 6.

2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
- b) favorire l'incremento della raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione per ridurre la movimentazione;
- c) promuovere una politica integrata dei prodotti e il recupero energetico e di materiali dai rifiuti per ridurre lo smaltimento finale degli stessi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



AB
A
MGP

Art. 2

(Distretto logistico-ambientale)

1. Ai fini della presente legge s'intende per distretto logistico-ambientale un'area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi locali a vocazione industriale, agricola e commerciale caratterizzati dalla produzione costante di rifiuti che, per caratteristiche merceologiche e quantitative, richiedono una pianificazione articolata per la loro gestione.

2. Nell'ambito del distretto logistico-ambientale i sistemi produttivi di cui al comma 1, sono organizzati in maniera da perseguire le finalità previste dall'articolo 1, comma 2 ed in particolare favorire gli scambi energetici e di materiali, minimizzare l'utilizzo di energie e di materie prime, sviluppare relazioni economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibili al suo interno.

13
A
M

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo




Art. 3

(Individuazione dei distretti logistico-ambientali)

1. La Giunta Regionale, previo confronto con gli enti locali e le rappresentanze economico-sociali interessati, individua, con propria deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distretti logistico-ambientali sulla base dei seguenti criteri:

- a) identità storica e paesaggistica omogenea;
- b) presenza di enti locali interessati alla realtà distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare la sostenibilità ambientale del mondo produttivo;
- c) presenza di insediamenti produttivi industriali, agricoli e commerciali che incidano sullo stesso ecosistema locale, caratterizzato da specifici parametri ambientali;
- d) omogeneità delle attività industriali, contiguità fisica e frequente impossibilità di attribuire gli effetti ambientali a una o all'altra unità produttiva;
- e) omogeneità dal punto di vista dei metodi di produzione, del livello tecnologico e delle scelte organizzative e gestionali per tipologia di attività;
- f) problematiche ambientali simili derivanti dall'immissione in uno stesso corpo ricettore delle emissioni dei propri processi produttivi;
- g) problematiche ambientali simili derivanti dall'immissione degli scarichi idrici nello stesso fiume, dei rifiuti nella stessa discarica o impianto di smaltimento.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 4

(Programma di distretto logistico-ambientale)

1. La Giunta Regionale, in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti e in attuazione del piano regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 27/1998 adotta, con propria deliberazione, il programma di distretto logistico-ambientale, di seguito denominato programma di distretto.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è depositata, per un periodo di trenta giorni consecutivi, presso la direzione regionale competente in materia di rifiuti. Del deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

3. Durante il periodo di cui al comma 2, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, la Giunta regionale adotta il programma di distretto, decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate.

5. Il programma di distretto prevede in particolare:

- a) la relazione sulla situazione esistente e sulla natura delle attività di distretto;
- b) l'elaborazione dei dati inerenti alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sulla base dei rilevamenti effettuati nell'ambito del distretto logistico-ambientale;
- c) la stima della produzione qualitativa e quantitativa dei residui della produzione e valutazione del relativo impatto ambientale;
- d) le proposte di intervento per la razionalizzazione del sistema dei flussi di produzione dei residui, dalla raccolta allo smaltimento finale, secondo criteri di prossimità e massima riduzione dei trasferimenti;
- e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione ed al recupero dei rifiuti;
- f) le modalità più efficaci per favorire prevenzione e recupero degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, prevedendo possibili accordi, anche con il consorzio

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

 - 5 -





nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni;

- g) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione del progresso tecnologico nei processi di smaltimento mediante lo sviluppo di tecnologie innovative e di impianti;
- h) attività di ricerca e sviluppo tecnologico riguardanti prodotti e processi produttivi che richiedano un uso meno intensivo delle risorse;
- i) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
- l) le modalità gestionali che consentono prestazioni ambientali migliorative, con particolare riferimento ai principi di ecologia industriale o, più in generale, di sostenibilità ambientale, che permettano all'insieme delle aziende di conseguire vantaggi sotto il profilo ambientale maggiori rispetto alla somma dei benefici ottenibili dalla ottimizzazione del processo produttivo di ciascuna azienda;
- m) la sottoscrizione di accordi volontari fra industrie, attività economiche e realtà locali presenti nel distretto logistico ambientale, finalizzati a massimizzare le possibilità di recupero reciproco fra gli scarti prodotti;
- n) la valutazione dell'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti durante le fasi del ciclo di vita di un prodotto o servizio sia in termini economici che ambientali;
- o) l'istituzione di premi per i progetti di innovazione e sviluppo di cui all'articolo 6, che hanno avuto ricadute particolarmente positive nell'ambito del distretto logistico ambientale;
- p) interventi per la tutela della salute e della sicurezza nell'ambito del distretto logistico-ambientale.

6. Il programma di distretto ha validità triennale ed è soggetto ad aggiornamento con le stesse modalità previste per l'adozione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



A B
MSP


Art. 5

(Sistema informativo)

1. La struttura regionale preposta al sistema informativo regionale per l'ambiente, che cura le anagrafi regionali disciplinate dall'articolo 9 della l.r. 27/1998, provvede inoltre a:

- a) curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio e finanziari connessi alla gestione dei distretti logistico-ambientali, nonché allo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti nel programma di distretto;
- b) regolamentare ed assicurare l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate;
- c) inoltrare, con cadenza annuale, alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



FB
Mg

Art. 6

(Progetti di innovazione e sviluppo dei distretti logistico-ambientali)

1. La Regione, tenuto conto del programma di distretto, finanzia progetti di innovazione e sviluppo dei distretti logistico-ambientali, elaborati attraverso strumenti di programmazione negoziata dai soggetti pubblici e privati interessati.

2. Sono ammissibili al finanziamento i progetti che, coerentemente con i contenuti del programma di distretto, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) l'innovazione di prodotto o di processo produttivo comportante miglioramenti ambientali e di qualità del servizio, con risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti di rifiuti oltre che di inquinamento. I progetti innovativi del processo o della tecnologia per lo sviluppo sostenibile devono dimostrare un significativo orientamento alle migliori tecniche disponibili ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- b) la realizzazione di infrastrutture per la salvaguardia dell'ambiente, di servizi ambientali ed energetici integrati, al fine di migliorare il rapporto costi e benefici;
- c) la riduzione dell'inquinamento calcolato in base emissione prodotta/kg rifiuto prodotto nonché l'efficienza nell'uso delle risorse in tutte le fasi del progetto;
- d) la realizzazione di infrastrutture e impianti atti a definire una rete integrata di supporto alle attività di aziende dei diversi settori operanti all'interno del distretto logistico-ambientale;
- e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- f) l'uso di risorse rinnovabili, la valorizzazione o la rigenerazione di risorse locali, il miglior utilizzo di infrastrutture esistenti;
- g) il potenziale impatto dell'innovazione sul sistema produttivo o di consumi in generale, tenendo conto della situazione di partenza e dell'efficienza relativa rispetto ad attività simili;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Handwritten initials and signature: *FB*, *2006*, and a signature.

- h) il coinvolgimento nella propria innovazione di soggetti diversi, anche in forma associata, e in particolare fornitori, produttori, istituzioni pubbliche e consumatori, al fine di modificare le modalità del consumo;
- i) l'adesione, da parte dei soggetti gestori dei progetti, a sistemi di gestione ambientale (SGA) e a forme di certificazione volontaria o di gestione controllata, secondo i criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 7;
- l) l'incremento dell'informazione relativa alle prestazioni sociali ed ambientali, in maniera oggettiva, chiara, trasparente e non episodica.

3. Costituisce elemento prioritario di valutazione dei progetti lo stato di avanzamento dell'innovazione proposta e, in particolare, la realizzazione di un prototipo industriale in fase di test o di brevetto nonché l'attuale o prossima commercializzazione.


4. I finanziamenti regionali per i progetti sono concessi mediante bandi pubblici, che definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti stessi.

5. I soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di rifiuti i progetti di cui al comma 2, entro i termini definiti nel bando pubblico. La struttura regionale competente in materia di rifiuti, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini previsti dal bando pubblico, procede all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

6. I soggetti proponenti il progetto ammesso a finanziamento presentano alla struttura regionale competente in materia di rifiuti una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi.

7. La Regione, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche, subordina l'accesso a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale connessa all'attuazione della presente legge, alla dimostrazione, all'atto della richiesta, dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 7

(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, un regolamento regionale che, in particolare, stabilisce:

- a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi relativi alla presentazione dei progetti;
- b) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti;
- c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ulteriori criteri di valutazione dei progetti per la conseguente formazione della graduatoria secondo un ordine di priorità che tenga conto dei seguenti elementi:
 - 1) effettiva cantierabilità del progetto;
 - 2) tempi di esecuzione;
 - 3) congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio;
 - 4) grado di partecipazione delle parti economiche e sociali;
 - 5) rapporto tra il contributo concesso e la potenzialità occupazionale del progetto;
 - 6) struttura proponente sotto il profilo della professionalità e organizzazione;
 - 7) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a finanziamento.
- d) le spese ammissibili, la forma di contribuzione concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di concessione e di erogazione, con riferimento ai vari tipi di intervento previsti nei progetti;
- e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni pubbliche;
- f) i criteri e le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione dei progetti nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei contributi e di recupero delle eventuali somme già erogate;
- g) le modalità di adesione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera i), ai sistemi di gestione ambientale (SGA), alle forme di certificazione volontaria e di gestione controllata.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009, di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB E32 "Rifiuti c/ capitale" denominato "Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione e sviluppo dei distretti logistico-ambientali", con lo stanziamento di euro 80.000,00.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



*Il Presidente
della Regione Lazio*

ALLEG. alla DELIB. N. 517 *MP*
DEL - 6 LUG. 2009

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "DISTRETTI LOGISTICO AMBIENTALI"- RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Il presente schema di progetto di legge prevede una serie di disposizioni volte all'attuazione della normativa ambientale comunitaria e nazionale in tema di prevenzione, riduzione e recupero dei rifiuti.

Tale intervento rappresenta una ulteriore affermazione del ruolo della Regione nelle attività di incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi nell'ottica di un sistema che permetta di realizzare innovazioni di prodotto o di processo produttivo al fine di assicurare che ciò che viene immesso sul mercato possa essere sempre riutilizzato o riciclato.

Per conseguire tali scopi è prevista l'individuazione dei Distretti logistico ambientali, ovvero di aree geografiche circoscritte contraddistinte dalla presenza di sistemi produttivi locali a vocazione industriale e commerciale, aventi una comune matrice tecnologica, organizzativa e culturale e problematiche ambientali similari.

La Regione, in questo contesto, ha il compito di approvare il programma di distretto al fine di individuare gli obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti e di indicare le modalità per conseguirli. E' opportuno rilevare come tale attività di programmazione sia il frutto di un processo partecipativo che coinvolge le diverse realtà presenti sul territorio.

Lo schema di proposta di legge prevede inoltre che, sulla base della programmazione di distretto, l'amministrazione regionale finanzia, attraverso l'emanazione di bandi pubblici, i migliori progetti di innovazione e sviluppo elaborati dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici e privati attraverso una programmazione negoziata.

La valutazione circa la validità dei progetti di innovazione e sviluppo è attribuita alla direzione regionale competente in materia di rifiuti che provvede sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria e di valutazione preliminare esercitata dalla struttura regionale individuata dal regolamento di attuazione previsto dal presente schema di proposta di legge.

Sono attribuiti al sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA) compiti di raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati relativi alla gestione dei distretti.

Lo schema di progetto di legge consta di n. 8 articoli.

Sulla base di tali principi ed obiettivi, viene proposto il presente progetto di legge regionale nell'articolato di seguito sinteticamente illustrato:

Art. 1

Disciplina le finalità dello schema di proposta di legge ed in particolare dispone che la Regione disciplina le modalità di individuazione dei Distretti logistico ambientali al fine di prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, favorire l'incremento della raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti speciali secondo il principio di prossimità e promuovere una politica integrata dei prodotti e il recupero energetico e di materiali dai rifiuti in modo da ridurre lo smaltimento finale degli stessi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



*Il Presidente
della Regione Lazio*

Art. 2

Viene individuata la nozione di "Distretto logistico ambientale" inteso quale area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi locali caratterizzati dalla produzione costante di rifiuti che per caratteristiche merceologiche e quantitative richiedano una progettazione e pianificazione articolata.

Art. 3

Dispone che sia la Giunta Regionale, previo confronto con gli enti locali e le rappresentanze economico- sociali interessate, ad individuare i distretti sulla base di alcuni elementi quali l'identità storica e paesaggistica omogenea dell'area, la presenza di enti locali interessati a stipulare accordi con le imprese al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, l'omogeneità dell'ecosistema locale e delle attività industriali presenti nell'area, l'omogeneità dei metodi di produzione e delle scelte organizzative delle stesse imprese e la sussistenza di problematiche ambientali similari.

Art. 4


Disciplina le modalità di adozione, da parte della Giunta Regionale, del programma di distretto logistico ambientale ed i contenuti dello stesso.

In particolare, si prevede (commi 2, 3 e 4) che la delibera di adozione del programma venga depositata presso la direzione regionale competente in materia di rifiuti ai fini della presa visione della stessa e della possibilità di presentare osservazioni in merito.

Il programma viene adottato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti.

Tra i contenuti del programma di distretto rientrano: la relazione sulla situazione esistente e sulla natura delle attività di distretto, l'elaborazione dei dati inerenti alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili sulla base dei rilevamenti effettuati nell'ambito del distretto logistico- ambientale, la stima della produzione qualitativa e quantitativa dei residui della produzione e valutazione del relativo impatto ambientale, le proposte di intervento per la razionalizzazione del sistema dei flussi di produzione dei residui, dalla raccolta allo smaltimento finale, il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione ed al recupero dei rifiuti, le modalità più efficaci per favorire prevenzione e recupero degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione del progresso tecnologico nei processi di smaltimento mediante lo sviluppo di tecnologie innovative e di impianti, attività di ricerca e sviluppo tecnologico riguardanti prodotti e processi produttivi che richiedano un uso meno intensivo delle risorse, l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione, le modalità gestionali che consentono prestazioni ambientali migliorative, con particolare riferimento ai principi di ecologia industriale o, più in generale, di sostenibilità ambientale, che permettano all'insieme delle aziende di conseguire vantaggi sotto il profilo ambientale maggiori rispetto alla somma dei benefici ottenibili dalla ottimizzazione del processo produttivo di ciascuna azienda, la sottoscrizione

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



*Il Presidente
della Regione Lazio*

di accordi volontari fra industrie, attività economiche e realtà locali presenti nel distretto logistico ambientale, finalizzati a massimizzare le possibilità di recupero reciproco fra gli scarti prodotti, la valutazione dell'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti durante le fasi ciclo di vita di un prodotto o servizio sia in termini economici che ambientali, l'istituzione di premi per i progetti di innovazione e sviluppo di cui all'articolo 6, che hanno avuto ricadute particolarmente positive nell'ambito del distretto logistico ambientale, interventi per la tutela della salute e della sicurezza nell'ambito del distretto logistico ambientale.

Il comma 6 prevede che il programma di distretto ha un'efficacia di tre anni, ed è soggetto ad aggiornamento con il medesimo procedimento previsto per la sua adozione.

Art. 5

Dispone che la struttura regionale preposta al sistema informativo regionale per l'ambiente (S.I.R.A.) provveda a curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi ai diversi aspetti connessi alla gestione dei distretti e allo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal programma di distretto, definisca le regole di accesso generalizzato al proprio sistema informativo l fine di pubblicizzare i dati raccolti e presenti alla Giunta Regionale, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta.

Art. 6

Prevede che la Regione ha il compito di finanziare i progetti di innovazione e sviluppo, elaborati attraverso strumenti di programmazione, sulla base del programma di distretto (comma 1).

Vengono inoltre delineati (comma 2) gli obiettivi che i progetti devono perseguire ai fini della loro ammissibilità al finanziamento. Tra di essi vi è la realizzazione di infrastrutture per la salvaguardia dell'ambiente, l'innovatività dal punto di vista ambientale dei progetti, la riduzione dell'inquinamento, l'uso di risorse rinnovabili, l'adesione dei soggetti gestori dei progetti a forme di certificazione volontaria, l'incremento dell'informazione relativa alle prestazioni sociali ed ambientali.

Viene considerato (comma 3) come elemento prioritario di valutazione dei progetti lo stato di avanzamento dell'innovazione proposta e, in particolare, la realizzazione di un prototipo industriale in fase di test o di brevetto, l'attuale o prossima commercializzazione.

Il comma 4 stabilisce che i finanziamenti regionali per i progetti vengono concessi mediante bandi pubblici secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 7.

Con i commi 6 e 7 viene disciplinata la tempistica del procedimento di valutazione dei progetti. In particolare viene disposto che la struttura regionale individuata dal regolamento di cui all'art. 7 provveda all'istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento del progetto, e che sottoponga l'esito dell'istruttoria stessa alla direzione regionale competente in materia di rifiuti ai fini della valutazione. La direzione provvede alla valutazione definitiva entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento degli esiti dell'istruttoria e, nei successivi 30 giorni, con determinazione del direttore del dipartimento, provvede alla concessione del finanziamento.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



*Il Presidente
della Regione Lazio*


Il comma 8 dell'art. 6 prevede che i soggetti proponenti il progetto presentano una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 7

Prevede l'adozione del regolamento attuativo del presente schema di proposta di legge da parte della Giunta Regionale. Prevede inoltre gli aspetti che il suddetto regolamento dovrà disciplinare ed in particolare i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi relativi alla presentazione dei progetti, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti, ulteriori criteri di valutazione dei progetti per la conseguente formazione della graduatoria secondo un ordine di priorità che tenga conto di alcuni elementi previsti dal presente articolo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni pubbliche, i criteri e le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione dei progetti, le modalità di adesione ai sistemi di gestione ambientale (SGA), alle forme di certificazione volontaria e di gestione controllata e la struttura regionale competente con riguardo all'attività istruttoria.

Art. 8

Contiene la disposizione relativa al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del presente schema di legge.

Pietro Marrazzo


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



